

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Consiglio riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di suini

(93/C 18/08)

COM(92) 577 def.

(Presentata dalla Commissione il 18 dicembre 1992)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che la direttiva 76/630/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1976, relativa alle indagini da effettuare a cura degli Stati membri nel settore della produzione suinicola ⁽¹⁾, è stata più volte modificata; che in occasione di nuove modifiche appare opportuno, per maggiore chiarezza, procedere alla rifusione di dette direttive riunendole in un testo unico;

considerando che per gli Stati membri il cui patrimonio nazionale di suini rappresenta una percentuale esigua del patrimonio complessivo della Comunità europea è opportuno prevedere la possibilità di ridurre il numero delle indagini annuali da effettuare;

considerando che, per assicurare una buona gestione della politica agricola comune, e in particolare del mercato della carne suina, la Commissione deve poter disporre regolarmente di dati sull'evoluzione del patrimonio e della produzione di carne suina;

considerando che, pur restando la raccolta e l'elaborazione dei dati e l'organizzazione dell'indagine a livello nazionale di competenza dei servizi statistici degli Stati membri, la Commissione deve provvedere alla raccolta, al coordinamento e all'armonizzazione dell'informazione statistica a livello europeo e a fornire le metodologie armonizzate necessarie per la gestione delle politiche comunitarie;

considerando che, al fine di facilitare l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva, deve essere mantenuta una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nel quadro del comitato permanente di statistica agraria, istituito con la decisione 72/279/CEE ⁽²⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

SEZIONE I

INDAGINI SUL PATRIMONIO SUINO

A. A livello nazionale

Frequenza — Campo d'indagine

Articolo 1

1. Gli Stati membri effettuano nella prima settimana dei mesi di aprile, agosto e dicembre di ogni anno indagini statistiche sul patrimonio suino presente sul rispettivo territorio nazionale.

2. Su loro richiesta, gli Stati membri il cui patrimonio suino nazionale ammonta a meno di 3 milioni di capi sono autorizzati a rinunciare completamente alle indagini di aprile e di agosto o ad organizzarle solo in determinate regioni.

3. La Commissione decide in merito alla richiesta di cui al paragrafo 2 conformemente alla procedura prevista dall'articolo 16.

Articolo 2

1. Ai sensi della presente direttiva, per suini si intendono gli animali domestici della specie sus.

2. Le indagini di cui all'articolo 1 riguardano tutti i suini presenti nelle aziende agricole, come definite dalla Commissione previa consultazione del comitato permanente di statistica agraria, istituito con la decisione del Consiglio del 31 luglio 1972 e qui di seguito denominato «comitato», conformemente alla procedura prevista dell'articolo 16. Le aziende oggetto delle indagini devono

⁽¹⁾ GU n. L 223 del 16. 8. 1976, pag. 4. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1057/91 (GU n. L 107 del 27. 4. 1991, pag. 11).

⁽²⁾ GU n. L 179 del 7. 8. 1972, pag. 1.

nel loro insieme detenere almeno il 95 % del patrimonio suino complessivo delle suddette aziende, quale risulta dall'ultima indagine sulla struttura delle aziende agricole.

3. Gli Stati membri completano per quanto possibile i risultati delle indagini di cui sopra mediante una stima degli effettivi del patrimonio suino che non figurano nelle indagini di cui al paragrafo 2.

Ripartizione in categorie

Articolo 3

1. Le indagini previste all'articolo 1 sono effettuate in modo da ottenere la ripartizione del patrimonio suino almeno in base alle seguenti categorie:

- A. suinetti con peso vivo inferiore a 20 chilogrammi;
- B. suini con peso vivo compreso tra 20 e 50 chilogrammi;
- C. suini da ingrasso, compresi i verri e le scrofe da eliminare, di peso vivo:
 - a) compreso tra 50 e 80 chilogrammi,
 - b) compreso tra 80 e 110 chilogrammi,
 - c) superiore a 110 chilogrammi;
- D. suini riproduttori di peso vivo superiore a 50 chilogrammi:
 - a) verri,
 - b) scrofe montate, di cui:
 - b1) scrofe montate per la prima volta,
 - c) altre scrofe, di cui
 - c1) giovani scrofe non ancora montate.

2. Le categorie di cui al paragrafo 1 possono essere modificate dalla Commissione, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 16.

3. La Commissione definisce le categorie previa consultazione del comitato, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 16.

Precisazioni

Articolo 4

1. Le indagini di cui all'articolo 1 sono effettuate in forma d'indagini complete o mediante sondaggi rappresentativi.

2. Per ciò che riguarda i risultati delle indagini previste all'articolo 2, paragrafo 2, l'errore di campionamento non deve oltrepassare per ognuno degli Stati membri il 2 % del numero totale di suini, percentuale corrispondente ad un intervallo di confidenza del 68 %.

3. Gli Stati membri adottano, per ciò che riguarda la base del campionamento e le stime complementari previste all'articolo 2, paragrafo 3, i provvedimenti che essi ritengono opportuni per mantenere la qualità dei risultati delle indagini.

Termini di trasmissione

Articolo 5

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i risultati provvisori delle indagini e le stime complementari non oltre:

- per l'indagine di aprile: il 15 giugno dello stesso anno;
- per l'indagine di agosto: il 15 ottobre dello stesso anno;
- per l'indagine di dicembre: il 15 febbraio dell'anno successivo.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i risultati definitivi delle indagini, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, e le stime complementari non oltre:

- per l'indagine di aprile: il 1° agosto dello stesso anno;
- per l'indagine di agosto: il 1° dicembre dello stesso anno;
- per l'indagine di dicembre: il 1° aprile dell'anno successivo.

B. A livello regionale

Suddivisione territoriale

Articolo 6

1. I risultati definitivi dell'indagine di dicembre sono elaborati per ognuna delle suddivisioni territoriali definite dalla Commissione previa consultazione del comitato, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 16.

2. Su loro richiesta, la Commissione può autorizzare gli Stati membri, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 16, a effettuare la ripartizione regionale di cui al paragrafo 1 per i risultati definitivi dell'indagine di aprile o di agosto.

3. Le suddivisioni territoriali di cui al paragrafo 1 possono essere modificate dalla Commissione, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 16.

Termine di trasmissione

Articolo 7

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati di cui all'articolo 6 non oltre il 15 maggio dell'anno successivo al mese di riferimento.

C. Ripartizione secondo la consistenza

Classi di ampiezza

Articolo 8

1. Negli anni dispari gli Stati membri ripartiscono a livello nazionale i risultati definitivi delle indagini sul patrimonio suino di dicembre secondo le classi di ampiezza

definite dalla Commissione previa consultazione del comitato, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 16.

2. Su loro richiesta, la Commissione può autorizzare gli Stati membri, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 16, a effettuare la ripartizione secondo classi di ampiezza di cui al paragrafo 1 per i risultati definitivi degli anni pari e per l'indagine di aprile o di agosto.

3. Le classi di ampiezza di cui al paragrafo 1 possono essere modificate dalla Commissione, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 16.

Termine di trasmissione

Articolo 9

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati di cui all'articolo 8 non oltre il 15 maggio dell'anno successivo al mese di riferimento.

SEZIONE II

STATISTICHE DELLE MACELLAZIONI

Articolo 10

1. Gli Stati membri elaborano statistiche mensili sul numero e sul peso morto dei suini macellati nei macelli situati nei rispettivi territori nazionali, la cui carne è riconosciuta idonea al consumo umano.

Se del caso, essi aggiungono una stima delle macellazioni che sfuggono alle rilevazioni, affinché i dati coprano la totalità delle macellazioni effettuate sul loro territorio.

2. Le statistiche di cui al paragrafo 1 sono elaborate per la seguente categoria:

A: suini, totale.

3. La Commissione definisce il peso morto di cui al paragrafo 1 e la categoria di cui al paragrafo 2 previa consultazione del comitato, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 16.

Termine di trasmissione

Articolo 11

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i risultati delle statistiche di cui all'articolo 10, paragrafo 1 entro otto settimane dal mese di riferimento.

SEZIONE III

PREVISIONI DI PRODUZIONE

Articolo 12

1. Gli Stati membri elaborano per trimestre di calendario, in base ai risultati delle indagini e ad altre informazioni disponibili, previsioni sulla produzione indigena lorda di suini.

La produzione indigena lorda comprende la totalità dei suini macellati, con l'aggiunta del saldo degli scambi intracomunitari di suini vivi e del saldo del commercio esterno di suini vivi.

2. Le previsioni di cui al paragrafo 1 sono elaborate per la seguente categoria:

A: suini, totale.

3. Il presente articolo può essere modificato dalla Commissione, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 16.

Termini di trasmissione

Articolo 13

Gli Stati membri comunicano queste previsioni alla Commissione per i seguenti trimestri ed entro le date sottoindicate:

- a) entro il 15 febbraio: previsioni fino al terzo trimestre dell'anno in corso (compreso);
- b) entro il 15 giugno: previsioni fino al primo trimestre dell'anno successivo (compreso);
- c) entro il 15 ottobre: previsioni fino al secondo trimestre dell'anno successivo (compreso).

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 14

La Commissione esamina:

- a) i risultati forniti;
- b) i problemi tecnici posti in particolare dalla preparazione e dall'effettuazione delle indagini e delle stime;
- c) l'attendibilità dei risultati delle indagini e delle stime.

Articolo 15

Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi modifica che riguardi i metodi impiegati o che comunque possa sensibilmente influenzare i risultati statistici. L'eventuale comunicazione avviene entro i 3 mesi successivi all'entrata in vigore della modifica in questione. La Commissione informa gli altri Stati membri di tali comunicazioni nell'ambito degli appositi gruppi di lavoro.

Articolo 16

1. Nel caso in cui sia applicata la procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente di statistica agraria (qui di seguito denominato «comitato») è investito della questione dal proprio presidente, o su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

3. Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figure a verbale.

4. La Commissione tiene nella massima considerazione il parere formulato dal comitato e lo informa del modo in cui ne ha tenuto conto.

Articolo 17

La direttiva 76/630/CEE, relativa alle indagini da effettuare a cura degli Stati membri nel settore della produzione suinicola, è abrogata con effetto al 1° gennaio 1994.

Articolo 18

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva non oltre il 1° gennaio 1994.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri in forza del primo comma fanno espresso riferimento alla presente direttiva o sono accompagnate da un riferimento del genere all'atto della pubblicazione. Le modalità di tale riferimento sono adottate dagli Stati membri.

Articolo 19

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Proposta di direttiva del Consiglio riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di ovini e caprini

(93/C 18/09)

COM(92) 578 def.

(Presentata dalla Commissione il 18 dicembre 1992)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che la direttiva 82/177/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1982, relativa alle indagini da effettuare a cura degli Stati membri nel settore della produzione di ovini e di caprini⁽¹⁾, è stata più volte modificata; che in occasione di nuove modifiche appare opportuno, per maggiore chiarezza, procedere alla rifusione di dette direttive riunendole in un testo unico;

considerando che è importante seguire l'evoluzione della struttura delle aziende agricole negli Stati membri;

considerando che, per assicurare una buona gestione della politica agricola comune, e in particolare del mercato della carne ovina e caprina, la Commissione deve poter disporre regolarmente di dati sull'evoluzione del patrimonio e della produzione di carne ovina e caprina;

considerando che, pur restando la raccolta e l'elaborazione dei dati e l'organizzazione dell'indagine a livello nazionale di competenza dei servizi statistici degli Stati membri, la Commissione deve provvedere alla raccolta, al coordinamento e all'armonizzazione dell'informazione statistica a livello europeo e a fornire le metodologie armonizzate necessarie per la gestione delle politiche comunitarie;

considerando che, al fine di facilitare l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento deve continuare la stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, in particolare tramite il comitato permanente di statistica agraria, istituito con la decisione 72/279/CEE⁽²⁾,

HA ADOTTATA LA PRESENTE DIRETTIVA:

SEZIONE I

INDAGINI SUL PATRIMONIO OVINO E CAPRINO

A. A livello nazionale

Frequenza — Campo d'indagine

Articolo 1

1. Gli Stati membri effettuano ogni anno, in un giorno del mese di dicembre, un'indagine statistica sul patrimonio ovino presente sul rispettivo territorio nazionale.

⁽¹⁾ GU n. L 81 del 27. 3. 1982, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1057/91.

⁽²⁾ GU n. L 179 del 7. 8. 1972, pag. 1.